

Massima n. 25625

Titolo

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Misure cautelari personali - Potere del giudice di disporre la custodia cautelare del minorenne, in caso di pericolo di fuga - Violazione dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante, escludenti il ricorso alla misura in tale ipotesi - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.